

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6255 del 29/11/2023
Oggetto	4^ modifica ns_Riesame_AIA_BASF Italia
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6500 del 29/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 30869/2023

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda BASF Italia S.p.A. - 4[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l'installazione IPPC di fabbricazione di prodotti chimici organici (di cui ai punti 4.1b) e 4.1d) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) e di recupero energetico dei rifiuti pericolosi (di cui al punto 5.2b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Sasso Marconi (BO), Località Pontecchio Marconi, in Via Pila n° 6/3 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, con atto di ARPAE DET-AMB-2021-6201 del 07/12/2021 e ss.mm.ii., l'azienda BASF Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Cesano Maderno (MB) in Via Marconato n° 8, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di fabbricazione di prodotti chimici organici (di cui ai punti 4.1b) e 4.1d) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) e di recupero di rifiuti pericolosi (di cui al punto 5.2b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolte nell'installazione IPPC situata in Comune di Sasso Marconi (BO), Località Pontecchio Marconi, in Via Pila n° 6/3.

Vista la **domanda⁴ dell'azienda BASF Italia S.p.A. del 03/11/2023**, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³**, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) Installazione del reattore R540 nel processo Chimassorb® 2020;**
- 2) Spostamento del serbatoio frigo Y3207-B2.**

Contestualmente alla richiesta di modifica, l'azienda chiede di secretare parte della relazione tecnica e gli allegati all'istanza di modifica di AIA, in quanto contengono informazioni riservate per motivi di segreto e sicurezza industriale.

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 06/11/2023, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs.n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2021-6201 del 07/12/2021, successivamente modificato ed integrato con DET-AMB-2022-3617 del 15/07/2022, DET-AMB-2023-216 del 17/01/2023 e con DET-AMB-2023-3891 del 01/08/2023;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/187651 del 06/11/2023;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2023/188042 del 06/11/2023;

La modifica di cui al punto 1), è inerente all'installazione di un nuovo reattore denominato R540, all'interno del reparto nella linea del processo Chimassorb 2020.

Il nuovo reattore sarà dotato di uno scalda-raffredda esterno a semi-tegolo e sarà dotato di condensatore orizzontale a fascio tubiero e di pompa centrifuga a trascinamento magnetico per ricircolo e invio alle apparecchiature successive. Sia il reattore che il condensatore saranno protetti da due valvole di sicurezza.

Su R540 verrà installato un agitatore a trascinamento magnetico R540-A1 con configurazione delle pale ottimizzata che garantirà una migliore efficienza di miscelazione. L'utilizzo del giunto magnetico sull'agitatore del nuovo reattore R540 rappresenta per il sito una novità e ottimizzazione rispetto alle attuali installazioni, passando dall'attuale sistema a doppia tenuta meccanica con uno con minore probabilità di guasto con tecnologia a trascinamento magnetico.

Il nuovo reattore R540 sarà realizzato in acciaio AISI 904L per aumentare ulteriormente la resistenza alla corrosione, in conformità a quanto previsto dalle BAT di riferimento.

Il reattore sarà installato in una baia attualmente libera, posizionata tra i reattori R536 e B531 e all'interno di una *firezone* (vasca di contenimento) dimensionata sulla capacità geometrica dell'apparecchio a volumetria maggiore all'interno della firezone stessa.

La modifica di cui al punto 2), è inerente allo spostamento del serbatoio frigo Y3207-B2.

In particolare, il progetto prevede lo spostamento del serbatoio/blowdown Y3207-B2 asservito al frigorifero ad ammoniaca Y3207, per liberare spazio per installazioni future.

Contestualmente allo spostamento del serbatoio, si prevede lo spostamento del punto di emissione dello sfiato di emergenza del serbatoio stesso. Per lo spostamento del serbatoio Y3207-B2 è prevista l'esecuzione di fondazioni, con materiale di risulta quantificato in 1,4 m³ che sarà inviato come rifiuto a recupero presso impianti di terzi e non è prevista la generazione di quantità significative di altri rifiuti. Per le attività previste sarà presentata istanza in materia di edilizia.

Dato atto che, con l'istanza di modifica in oggetto, il Gestore ha effettuato uno studio preliminare ambientale degli interventi in progetto, secondo il quale non si prevedono impatti ambientali potenzialmente significativi, portando ad escludere l'applicabilità della normativa in materia di VIA-VAS di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui alla L.R. n° 4/2018 alle variazioni proposte.

Considerato che, con la realizzazione degli interventi di ottimizzazione dei processi produttivi sopra descritti, non si avranno incrementi nella capacità produttiva dei processi interessati, non verranno introdotte nuove sostanze nello stabilimento e, complessivamente, non sono previste variazioni significative negli impatti ambientali, fatti salvi alcune riduzioni nei consumi di vapore e di acqua dalle torri di raffreddamento e un lieve aumento, comunque non significativo, nei consumi di energia elettrica legato alla maggiore potenza installata per il nuovo agitatore R540-A1 rispetto all'attuale.

Vista, inoltre, la comunicazione trasmessa dall'azienda BASF Italia S.p.A. in data 18/10/2023⁷ con la quale si comunica l'eliminazione definitiva del punto di emissione E38 (impianto pilota), associato all'aspiratore del reparto C a servizio dell'impianto pilota. L'impianto pilota risulta inutilizzato da tempo ed è in corso l'attività di rimozione di tutte le apparecchiature e tubazioni.

⁷ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/178096 del 19/10/2023;

Considerato, infine, l'**adeguamento in materia di flussi di acque reflue prescritto al punto 6. del Paragrafo D.1 dell'AIA vigente**³ di cui alla SEZIONE D - PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE della succitata autorizzazione che prevede:

"Il Gestore deve:

...

6. Entro 1 anno dal rilascio del presente Riesame di AIA, presentare uno studio di caratterizzazione dei flussi delle acque reflue di processo e provenienti da FGC nello scarico idrico, finalizzato a una migliore stima delle correnti in ingresso all'impianto di trattamento e dei fattori di conversione applicati per il calcolo dei limiti allo scarico idrico, fermo restando il rispetto dei BAT AEL sugli scarichi idrici a far data dal 03/12/2023 come indicato nel Paragrafo C.6 – Conclusioni."

Esaminata la documentazione trasmessa in data 06/12/2022⁸ e in data 27/09/2023⁹ dall'azienda BASF Italia S.p.A. in risposta a tale prescrizione, con la quale in definitiva l'azienda comunica gli approfondimenti effettuati per caratterizzare i flussi e propone quanto segue con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Per quanto riguarda il flusso FGC (Flue Gas Cleaning) l'azienda comunica che, dal 2 ottobre 2023, è stato eliminato il trattamento all'impianto biologico interno del flusso di tali acque, che vengono esclusivamente inviate a trattamento esterno presso impianti autorizzati di terzi.

In seguito all'invio presso impianti di terzi del flusso FGC, con riferimento ai parametri As, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, PCDD/F provenienti da tale flusso, l'azienda ritiene che, conseguentemente, per tali inquinanti decada il rispetto dei BAT AEL per lo scarico idrico e relativo fattore di conversione di 300 proposto in AIA.

- Relativamente all'inquinante Zinco, l'azienda ritiene che il fattore di conversione pari a 30 non sia applicabile per questo inquinante allo scarico idrico dello stabilimento e ne richiede l'eliminazione.
- Relativamente all'inquinante solidi sospesi (TSS), l'azienda ritiene che il fattore di conversione pari a 5 non sia applicabile per questo inquinante allo scarico idrico dello stabilimento e ne richiede l'eliminazione. Considerata, inoltre, la moderata possibilità che il valore di flusso di massa annuale di tale inquinante venga superato negli anni futuri, anche a causa della significativa variabilità analitica, propone di verificare il rispetto del limite medio annuo previsto dalla BATC CWW, BAT 12 Tabella 1, qualora venga superata la soglia in flusso di massa in tonnellate anno nel corso dell'anno solare.

- Per quanto le richieste relative al parametro COD, l'azienda ha effettuato ulteriori approfondimenti sui flussi di acque reflue contenenti tale parametro, in particolare con ulteriori campionamenti per i flussi di "Spurghi acque raffreddamento e condense" e "Acque domestiche totali (nord + sud)", dai quali emerge, in primo luogo, necessario e ottimale il trattamento biologico a fanghi attivo esistente per tali flussi.

Per quanto riguarda il fattore correttivo pari a 30 proposto in AIA per la concentrazione di tale inquinante, l'azienda ha effettuato ulteriori valutazioni e dai calcoli effettuati propone, in alternativa, un fattore di conversione pari a 2,3 sul valore puntuale di COD misurato allo scarico S1, inteso come risultato dell'analisi del campione sulle 24h prelevato dall'autocampionatore di stabilimento.

Tale fattore di conversione considera l'effettiva rimozione dell'inquinante COD tramite impianto biologico per la quota parte di flussi con maggiore carico organico, considerando allo stesso tempo il contributo (non nullo) apportato dagli altri flussi allo scarico.

⁸ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/201704 del 07/12/2022;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/164012 del 28/09/2023;

Relativamente al rispetto del valore medio annuale di concentrazione allo scarico del COD l'azienda comunica che negli ultimi 6 anni, ad eccezione del 2021, non è mai stato superato il flusso di massa pari alla soglia limite delle 10 tonnellate annue.

Ciò premesso, richiede pertanto di non applicare il valore limite medio annuale previsto dalla BAT-AEL qualora nell'anno solare non venga raggiunta la condizione di superamento del flusso di massa di 10 tonnellate annue di COD indicata in tabella 1 della BAT 12 del documento BAT-AEL CWW DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016.

- Per quanto riguarda il parametro TOC, a valle dell'eliminazione del trattamento interno del flusso FGC, come descritto precedentemente, l'azienda ritiene non siano più applicabili le prescrizioni previste dalla BATC WI sull'impianto biologico interno e sullo scarico idrico S1 e il rispetto dei limiti riportati nella BAT 34 Tabella 10 relativi alle emissioni dirette/indirette in corpo idrico ricevente.

Il TOC misurato giornalmente on line è rappresentativo delle prestazioni dell'impianto ma non può concorrere al rispetto dei limiti di legge, in quanto la strumentazione utilizzata, seppur affidabile, non può essere equiparata ai sistemi di misurazione in continuo costruiti e gestiti sulla base di precise normative tecniche, come ad esempio il sistema di controllo in continuo delle emissioni applicato negli impianti di incenerimento. Conseguentemente, anche relativamente all'eliminazione della tabella di pagina 81 di cui al Paragrafo C.6 CONCLUSIONI dell'AIA, propone di verificare il rispetto del limite dell'inquinante organico allo scarico tramite il valore di COD eliminando i riferimenti e i limiti di TOC sull'autorizzazione. Con l'eliminazione della tabella a pagina 81 e del limite sul TOC richiesto soltanto dalla BATC Waste Incineration, l'azienda propone l'applicazione per il COD dei limiti dello scarico idrico in acque superficiali come da tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In definitiva, le richieste di Modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente sono le seguenti:

- 1) Aggiornamento della tabella 11, paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'AIA per le caratteristiche del serbatoio di stoccaggio 4-Terz-Ottiflenolo denominato L2048.
- 2) Eliminazione della tabella a pagina 81 dell'AIA preventivamente alla data del 03/12/2023 (limiti della Tabella 10 della BAT 34 del WI), relativa agli inquinanti TSS, TOC, As, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, PCDD/F.
- 3) Con l'eliminazione della tabella a pagina 81 dell'AIA, si propone l'applicazione dei limiti dello scarico idrico in acque superficiali come da Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
- 4) Relativamente agli inquinanti As, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, PCDD/F, in seguito all'invio presso impianti di terzi del flusso FGC, si ritiene che il fattore di conversione pari a 300 non sia applicabile allo scarico idrico dello stabilimento e se ne richiede l'eliminazione.
- 5) Relativamente all'inquinante Zinco, l'azienda ritiene che il fattore di conversione pari a 30 non sia applicabile per questo inquinante allo scarico idrico dello stabilimento e ne richiede l'eliminazione.
- 6) Relativamente all'inquinante Zinco, con l'eliminazione della tabella a pagina 81 dell'AIA, si richiede l'applicazione del valore limite per lo scarico in acque superficiali previsto da Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, (≤ 0.5 mg/l).
- 7) Relativamente all'inquinante solidi sospesi (TSS), l'azienda ritiene che il fattore di conversione pari a 5 non sia applicabile per questo inquinante allo scarico idrico dello stabilimento e ne richiede l'eliminazione.

- 8)** Relativamente all'inquinante solidi sospesi (TSS), con l'eliminazione della tabella a pagina 81 dell'AIA, si propone l'applicazione dei limiti dello scarico idrico in acque superficiali come da tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, (≤ 80 mg/l).
- 9)** Relativamente all'inquinante solidi sospesi (TSS), considerata la moderata possibilità che il valore di flusso di massa annuale venga superato negli anni futuri, anche a causa della significativa variabilità analitica, propone di verificare il rispetto del limite medio annuo previsto dalla BATC CWW, BAT 12 Tabella 1, qualora venga superata la soglia in flusso di massa in tonnellate anno nel corso dell'anno solare.
- 10)** Relativamente all'inquinante COD, propone di applicare il fattore di conversione pari a 2,3 sul valore puntuale di COD misurato allo scarico S1, inteso come risultato dell'analisi del campione sulle 24h prelevato dall'autocampionatore di stabilimento.
- 11)** Relativamente all'inquinante COD, con l'applicazione del fattore di conversione pari a 2,3 riportato nel punto precedente, richiede l'eliminazione del fattore di conversione pari a 30 riportato a pagina 81 dell'Allegato I dell'AIA.
- 12)** Relativamente all'inquinante COD, propone di non applicare il fattore di conversione pari a 2,3 nel solo caso in cui il COD misurato del Flusso 1- "Spurghi acque raffreddamento e condense" superi il valore puntuale di 70 mg/l. Qualora risulti necessario, verranno comunicate eventuali ulteriori condizioni di inapplicabilità o necessità di ulteriori aggiustamenti del coefficiente stesso.
- 13)** Relativamente all'inquinante COD, richiede di non applicare il valore limite medio annuale previsto dalla BAT-AEL, qualora nell'anno solare non venga raggiunta la condizione di superamento del flusso di massa di 10 tonnellate annue di COD indicata in tabella 1 della BAT 12 del documento BAT-AEL CWW DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016.
- 14)** Relativamente all'inquinante COD, qualora venga superato il limite delle 10 tonnellate annue del flusso di massa di COD nell'anno solare, l'azienda richiede l'applicazione del fattore di conversione pari a 2,3, al valore medio annuo di COD riportato nel report annuale AIA (Art. 29-Decies comma 2 D.Lgs 152/06) confrontandolo con il valore limite medio annuale di BAT-AEL pari a 300 mg/l previsto dalla nota 4 della BAT 12 tabella 1 BAT-AEL CWW.
- 15)** Relativamente all'inquinante TOC, con l'eliminazione della tabella a pagina 81 dell'AIA, propone di verificare il rispetto del limite dell'inquinante organico allo scarico tramite il valore di COD eliminando i riferimenti e i limiti relativi al TOC sull'autorizzazione.
- 16)** Con riferimento al punto 6 del paragrafo D.2.5 Scarichi e consumi idrici dell'AIA, propone l'applicazione dei limiti previsti dalla BATC CWW, BAT 12 Tabella 3, qualora nell'anno di riferimento vengano superati i valori dei flussi di massa riportati nella tabella stessa.

Vista la relazione tecnica¹⁰ di ARPAE – APAM – Servizio Territoriale di Bologna in merito a tale progetto, che contiene le seguenti considerazioni e valutazioni:

- **Preso atto delle valutazioni effettuate dall'azienda in merito alla caratterizzazione dei flussi delle acque reflue di processo e provenienti da FGC nello scarico idrico, si considera attuato il progetto di adeguamento di cui al punto 6. prevedendo di aggiornare eventualmente l'autorizzazione e, in particolare, il piano di monitoraggio prescritto in AIA a seguito degli esiti degli autocontrolli effettuati.**
- Si **prende atto dell'invio a trattamento esterno del flusso FGC (Flue Gas Cleaning)** a far data dal 02 ottobre 2023 con eliminazione del trattamento del flusso di tali acque all'impianto biologico interno.
Si accolgono, pertanto, le modifiche 2), 3) e 4) richieste e indicate in premessa, aggiornando il Paragrafo C.6 CONCLUSIONI dell'AIA vigente.
- **Relativamente al parametro Zn, si prende atto** delle valutazioni e degli approfondimenti effettuati dal Gestore, ritenendo condivisibili le considerazioni in merito alla non applicabilità del fattore correttivo per tale parametro e, pertanto, **si accolgono le modifiche 5) e 6), aggiornando il Paragrafo C.6 CONCLUSIONI dell'AIA vigente.**
- **Relativamente al parametro TSS, si ritengono condivisibili** le considerazioni del Gestore in merito alla non applicabilità del fattore correttivo per tale parametro e la richiesta di verifica del limite del BAT-AEL solo a seguito della soglia in flusso di massa in tonnellate anno nel corso dell'anno solare e, pertanto, **si accolgono le modifiche 7) e 8) e 9), aggiornando il Paragrafo C.6 CONCLUSIONI e D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI dell'AIA vigente.**
- **Relativamente al parametro COD, per le richieste di modifica di cui ai punti 10), 11), 12) e 14),** valutate le considerazioni presentate e tenuto conto della necessità, dichiarata anche dall'azienda, di verificare l'effetto reale del fattore di conversione pari a 2,3 proposto, anche a seguito di interventi di miglioramento non ancora attuati, si **ritiene necessario prevedere un periodo sperimentale di applicazione di detto fattore di conversione della durata di 2 anni dal rilascio del presente provvedimento di valutazione, a seguito del quale valutarne l'effettiva e reale applicabilità.** Durante tale periodo l'applicazione del fattore correttivo pari a 2,3 è da considerarsi sperimentale e non prescrittivo, non ritenendo necessario, pertanto, comunicare eventuali condizioni di inapplicabilità.
In relazione alla richiesta di **modifica 13), si ribadisce** che, come previsto dalla BAT 12 del BREF CWW e relativa NOTA (4), *"Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 10 t/anno.4) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 100 mg/l per il TOC o fino a 300 mg/l per il COD, come medie annuali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni...".* Si specifica che anche in questa verifica il fattore correttivo pari a 2,3 è da considerarsi sperimentale e non prescrittivo.
Entro due mesi dal termine del periodo di sperimentazione, il Gestore dovrà fornire una relazione tecnica in cui illustri i risultati ottenuti e riporti eventuali condizioni di inapplicabilità del fattore correttivo.
- **Relativamente al parametro TOC, si accoglie la richiesta di Modifica 15)** eliminando il limite prescrittivo e i controlli previsti per il TOC e prevedendo di verificare il rispetto del limite del carico organico mediante il COD. Si procede, pertanto, **all'aggiornamento del Paragrafo C.6 CONCLUSIONI e del Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI dell'AIA vigente.**

¹⁰ Nota agli atti con PG/2023/202915 del 29/11/2023;

- Si **accoglie la richiesta di Modifica 16)**, relativa all'applicazione dei limiti previsti dalla BATC CWW, BAT 12 Tabella 3, solo a seguito del superamento dei valori di flussi di massa ivi riportati, **procedendo alla modifica del punto 6. del Paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI dell'AIA vigente.**

Viene accolta, infine, la Modifica 1) relativa all'aggiornamento della Tabella 11 del Paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'AIA vigente per il serbatoio di stoccaggio 4-Terz-Ottifenolo denominato L2048.

Valutato necessario, pertanto, procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'azienda BASF Italia S.p.A. per l'esercizio delle attività di fabbricazione di prodotti chimici organici e di recupero di rifiuti pericolosi, svolte nell'installazione IPPC in oggetto, **per prendere atto degli interventi di modifica comunicati e dell'adeguamento in materia di flussi di acque reflue prescritto al punto 6. del Paragrafo D.1 dell'AIA vigente.**

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

- 1. di prendere atto degli interventi di modifica 1) e 2) descritti in premessa** relativi all'installazione del reattore R540 nel processo Chimassorb® 2020 e allo spostamento del serbatoio frigo Y3207-B2 nonché dell'avvenuta **dismissione del punto di emissione E38 (impianto pilota), stabilendo quanto indicato al successivo punto 3. per l'aggiornamento dell'AIA.**
- 2. di prendere atto dell'avvenuto adempimento** a quanto previsto **al punto 6. del Paragrafo D.1. PIANO DI ADEGUAMENTO dell'AIA vigente³ in materia di flussi di acque reflue**, nel rispetto della seguente prescrizione e di quanto stabilito al successivo punto 3. per l'aggiornamento dell'AIA:
 - **Relativamente al parametro COD, si ritiene necessario prevedere un periodo sperimentale di applicazione del fattore di conversione pari a 2,3, della durata di 2 anni dal rilascio del presente provvedimento, a seguito del quale valutarne l'effettiva e reale applicabilità. Durante tale periodo l'applicazione del fattore correttivo pari a 2,3 è da considerarsi sperimentale e non prescrittivo, non ritenendo necessario, pertanto, comunicare eventuali condizioni di inapplicabilità. Entro due mesi dal termine del periodo di sperimentazione, inoltre, il Gestore dovrà fornire una relazione tecnica in cui illustri i risultati ottenuti e rapporti eventuali condizioni di inapplicabilità del fattore correttivo.**
- 3. la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda BASF Italia S.p.A., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici** (di cui al punto 4.1b) e 4.1d) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) **e di recupero di rifiuti pericolosi** (di cui al punto 5.2b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolte nell'installazione situata in Comune di Sasso Marconi (BO), Località Pontecchio Marconi, in Via Pila n° 6/3, **per i seguenti punti:**

• **Al Paragrafo C.2.2 CICLI DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI FINITI, la descrizione è così integrata:**

"Con il rilascio della 4^a Modifica non sostanziale dell'AIA, si è preso atto di variazioni collegate al processo produttivo di Chimassorb 2020 (+THDBA).

Il lay-out aggiornato di tale processo produttivo è riportato nell'Allegato 2 (All. 4.4 AIA) presentato dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda⁴ della 4^a Modifica non sostanziale di AIA."

• **Al Paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, viene eliminata la seguente frase:**

"E' inoltre presente l'emissione denominata E38 associata ad un aspiratore nel reparto C a servizio di un Impianto Pilota, per la quale non vengono stabiliti limiti di emissione in quanto trattasi di una tipologia di impianto esclusa dall'AIA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'allegato VIII punto A)."

• **Il Paragrafo C.6 CONCLUSIONI, per la parte valutazione dell'applicazione delle BATc- valori limite) per lo Scarico S1, è così integrata:**

"A seguito della valutazione del progetto di adeguamento previsto al punto 6. del Paragrafo D.1 sulla caratterizzazione dei flussi delle acque reflue di processo e provenienti da FGC si stabilisce quanto segue:

• Con riferimento ai valori limite, in relazione al BREF CWW BAT 12 Tabelle 1, 2, 3, e Tabella 10 della BAT 34 del BREF WI si stabilisce quanto segue:

- Preso atto dell'invio a trattamento esterno del flusso FGC (Flue Gas Cleaning) a far data dal 02 ottobre 2023 con eliminazione del trattamento all'impianto biologico interno del flusso di acque, viene eliminata la Tabella relativa al rispetto BAT-AEL (Tabella 10 della BAT 34 del WI), relativa agli inquinanti TSS, TOC, As, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, PCDD/F.

- Vengono eliminati i fattori di conversione per Zn e TSS in quanto non applicabili.

- Per TSS, TOC, As, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, PCDD/F, come per tutti gli inquinanti, vale quanto stabilito al punto 5. del Paragrafo D.2.5 dell'AIA vigente "Per lo scarico S1 e per lo scarico parziale S1.2 devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in acque superficiali."

- Per gli inquinanti TSS, COD, N inorganico totale, fosforo totale, AOX, cromo, rame, nichel e zinco, si stabilisce di verificare il rispetto del limite medio annuo previsto dalla BATC CWW, BAT 12 Tabelle 1, 2, 3, qualora venga superata la soglia in flusso di massa in tonnellate anno nel corso dell'anno solare. Si procede, pertanto, a modificare il successivo punto 6. del Paragrafo D.2.5 dell'AIA vigente.

- Per il parametro COD, non si applica il fattore di conversione pari a 30 proposto precedentemente. Valutate, comunque, le considerazioni presentate e tenuto conto della necessità, dichiarata anche dall'azienda, di verificare l'effetto reale del fattore di conversione da loro proposto in alternativa pari a 2,3, anche a seguito di interventi di miglioramento non ancora attuati, si ritiene di prevedere un periodo sperimentale di applicazione di detto fattore di conversione pari a 2 anni dal rilascio del presente provvedimento di valutazione, a seguito del quale valutarne l'effettiva e reale applicabilità. Durante tale periodo l'applicazione del fattore correttivo pari a 2.3 è da considerarsi sperimentale e non prescrittivo, non ritenendo necessario, pertanto, comunicare eventuali condizioni di inapplicabilità.

Si ribadisce che, come previsto dalla BAT 12 del BREF CWW e relativa NOTA (4): "Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 10 t/anno.4) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 100 mg/l per il TOC o fino a 300 mg/l per il COD, come medie annuali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni....". Si specifica che anche in questa verifica il fattore correttivo pari a 2.3 è da considerarsi sperimentale e non prescrittivo.

Entro due mesi dal termine del periodo di sperimentazione, il Gestore dovrà fornire una relazione tecnica in cui illustri i risultati ottenuti e riporti eventuali condizioni di inapplicabilità del fattore correttivo.

- Per il parametro TOC, viene eliminato il fattore di conversione, il limite prescrittivo e i relativi controlli e si prevede di verificare il rispetto del limite del carico organico mediante COD. Si procede, pertanto, all'aggiornamento del Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI.

- **Al Paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI, il punto 6. sia così sostituito:**

6. Per gli inquinanti TSS, COD, N inorganico totale, fosforo totale, AOX, cromo, rame, nichel e zinco, devono essere rispettati i limiti medi annui previsti dalla BATC CWW, BAT 12 Tabelle 1, 2, 3, qualora vengano superate le soglie in flusso di massa in tonnellate anno nel corso dell'anno solare.

Parametri	BAT-AEL (Concentrazione media annua)	Soglie in flusso di massa (oltre le quali si applica BAT-AEL)
TSS	35 mg/l	3,5 t/anno
COD	300 mg/l	10 t/anno
N inorganico totale	20 mg/l	2 t/anno
Fosforo totale	3 mg/l	300 kg/anno
AOX	1 mg/l	100 kg/anno
Cromo	25 µg/l	2,5 kg/anno
Rame	50 µg/l	5,0 kg/anno
Nichel	50 µg/l	5,0 kg/anno
Zinco	300 µg/l	30 kg/anno

- **Al Paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, al punto 11., le caratteristiche del serbatoio L2048 sono così sostituite:**

11. *Si riportano i seguenti punti di emissione presenti in stabilimento, per i quali non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione, derivanti da sfiati dei serbatoi materie prime e parco reflui che possono essere o di processo o di sicurezza (come descritto al capitolo "Emissioni in atmosfera" della sezione C):*

Serbatoio provenienza	Sostanza	Sfiato di processo	Sfiato di sicurezza	Altezza
...
L2048	4-Terz-Ottifenolo	■	Disco di rottura	9
...

- **Al Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, nella Tabella 1 viene eliminata la riga riferita all'inquinante TOC.**
 - **Al Paragrafo D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI, in Tabella 13. si prescrive di evidenziare i rifiuti relativi al flusso da FGC inviato a smaltimento/recupero.**
4. **che resti invariata** ogni prescrizione, portata a carico dell'azienda BASF Italia S.p.A per l'installazione in oggetto, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con atto DET-AMB-2021-6201 del 07/12/2021 e ss.mm.ii..
5. **che, contro il presente provvedimento,** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹¹

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)¹²

¹¹ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.